

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROGETTO ARCOBALENO ONLUS" PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO (art.18 D.Lgs. 286/98) RIVOLTO A SOGGETTI VITTIME DELLA TRATTA E DELLO SFRUTTAMENTO

e

L'anno il giorno del mese di in Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

1) Dott..... nato a
.....il..... non in proprio ma nella sua qualità di
.....
.....,

C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall' art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione del provvedimento.....;

E

2) Dott.nato ailnon in proprio ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale "Progetto Arcobaleno Onlus" che di seguito sarà chiamata "Associazione" con sede legale in Via del Leone 9 iscritta nel Registro Regionale delle APS – Sezione B n. 387 in data 16/10/2009 con Atto Dirigenziale n. 3562, C.F. 94014800489

PREMESSO CHE:

- l'Associazione Progetto Arcobaleno Onlus opera da anni nell'attività di supporto ed aiuto alle vittime di tratta promuovendo un servizio di accoglienza e sostegno rivolto a soggetti, in prevalenza immigrati, vittime di sfruttamento;
- che dal 1997 l'Associazione Progetto Arcobaleno collabora con il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport - per l'attuazione del Progetto CIP (Collegamento Interventi prostituzione e tratta), interventi integrati verso la prostituzione di strada e verso le vittime della tratta e del traffico di esseri umani;
- l'attività della presente convenzione consiste in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici.
- al fine di garantire la prosecuzione delle attività di accoglienza in essere, l'Amministrazione Comunale intende proseguire con l'Associazione anzidetta il rapporto convenzionale in scadenza al 28/2/2010, mediante stipula di una convenzione regolante i rapporti tra le parti sulla base del nuovo Progetto in allegato integrante.
- la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- l'art.13 della Legge Regionale Toscana n. 42/2002 e successive modifiche, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, prevede la possibilità agli Enti Pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale previsto dalla stessa normativa

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra il Comune e l'Associazione per la gestione del servizio di accoglienza e sostegno (Art. 18 D.Lgs. 286/98) rivolto a soggetti vittime della tratta e dello sfruttamento.

L'Associazione s'impegna a perseguire gli obiettivi ed a realizzare tutte le attività oggetto della presente convenzione così come specificato nel "Progetto accoglienza del C.I.P.", di seguito denominato Progetto parte integrante del presente atto.

Destinatari del presente atto sono soggetti vittime della tratta che hanno chiesto di fuoriuscire dalla loro condizione di sfruttamento e chiedono di partecipare a programmi di protezione sociale come previsto dall'art. 18 D.Lgs. 286/98.

Il territorio di riferimento è quello del Comune di Firenze.

Art. 2 Personale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce che le attività verranno prestate prevalentemente in forma volontaria dai propri associati e che per particolari necessità e specificità degli interventi, l'Associazione potrà garantire l'attività con personale dipendente, come evidenziato nel Progetto, parte integrante del presente atto, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità prevista dalla normativa vigente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratore è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Tutto il personale operante nell'Associazione è regolarmente assicurato contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi ai sensi della Legge 383/2000, sollevando espressamente l'A.C. da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Art. 3 Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

1. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa d. lgs 81/2008 per tutto il personale impiegato
3. presentare al Servizio Famiglia e Accoglienza report e dati come indicato nel Progetto "Accoglienza" (parte indicata "Modalità di trasmissione alla committenza dei risultati ottenuti")
4. presentare l'elenco nominativo di tutto il personale volontario e dipendente utilizzato, come da Progetto, con relativo inquadramento professionale e rispettive ore lavorative, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
5. garantire la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni entro 7 giorni concernenti numero, modalità e tempi di impiego di volontari, collaboratori e professionisti retribuiti impiegati, nonché nominativo dei responsabili e dei beni mobili ed immobili presenti nella presente convenzione. Le sostituzioni di personale dovranno essere effettuati, inderogabilmente, con operatori appartenenti allo stesso profilo professionale.

Art. 4

Tutela della privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione nomina quale Responsabile dei dati personali, secondo il modello e le clausole predisposte dal comune di Firenze, il proprio legale rappresentante o chi per esso.

Art. 5

Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Firenze provvederà al rimborso delle spese previste nel prospetto economico fino ad un importo massimo di euro 96.666,67 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 per il periodo compreso tra il 1 marzo 2010 ed il 31 dicembre 2010.

L'erogazione del suddetto rimborso avverrà in 3 rate così suddivise:

1. prima rata: € 29.000,00 dopo ricevimento di dichiarazione di inizio attività sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione;
2. seconda rata: €33.892,06 dopo 3 mesi dietro presentazione di idoneo documento contabile da parte dell'Associazione e di dichiarazione del Rappresentante Legale dell'Associazione in cui venga attestato l'effettivo utilizzo del monte ore del personale, previsto nella presente convenzione, impiegato nelle attività territoriali, di prima e seconda accoglienza per il periodo di riferimento nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa.
3. terza rata: rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione:
 - ⇒ di rendiconto finale determinato da tutte le attività oggetto della presente Convenzione e dalle spese effettivamente eseguite sulla base dei giustificativi allegati nelle seguenti modalità:
 - a) per quelle relative alle attività di Prima accoglienza sarà allegato il foglio delle presenze delle utenti nelle strutture religiose suddiviso per trimestre. Sulla base di tale documento verrà corrisposto un rimborso giornaliero forfetario, come previsto nel Progetto, per ogni giorno di permanenza da parte degli utenti accolti;
 - b) per quelle relative al personale retribuito dell'Associazione il Legale Rappresentante dell'Associazione invierà, insieme alla rendicontazione finale, una dichiarazione di utilizzo del monte ore del personale nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa;
 - c) per quelle relative alle attività di accoglienza (prima, seconda, percorsi territoriali), al servizio di Consulente del lavoro dovranno essere rimessi i relativi giustificativi di spesa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture ecc.);
 - d) per quelle relative al servizio di Consulente legale dovranno essere presentate oltre che la notula emessa dal consulente anche una scheda sintetica riportante le azioni da lui effettuate, la relativa tempistica e verso quali utenti identificati dal codice descritto nel Progetto.
 - ⇒ da dichiarazione del Rappresentante Legale dell'Associazione in cui venga attestato l'effettivo utilizzo del monte ore del personale allegando un prospetto analitico delle ore impiegate dal personale volontario e dal personale dipendente, previsto nella presente convenzione, nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa;

Il Comune liquiderà, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollazione.

Art. 6

Locali e attrezzature

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione i locali e le attrezzature individuati dall'Associazione sono quelle contenute nel Progetto; in caso di modifica dei locali destinati al Progetto l'Associazione dovrà comunicarlo entro 48 ore al Responsabile dell'A.C.

Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni l'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni causati a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiale inadeguati o dannosi messi a disposizione dalla medesima.

Art. 7

Controlli e inadempienze

I responsabili della gestione del Progetto sono nominati rispettivamente dal Comune di Firenze nella persona della Dott.ssa Lucia Dallai, dall'Associazione nella persona di Ilaria Magini.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune si riserva la facoltà di accesso, da parte del suo responsabile sopra nominato, ai locali indicati all'articolo 6 della presente convenzione e l'uso di attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all'Associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. A tal fine l'Associazione dovrà redigere e rendere disponibile, al responsabile del Comune, per ogni utente accolto in una qualsiasi struttura una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, data d'ingresso e di dimissione, tutti gli interventi attivati nei suoi confronti (accompagnamenti, colloqui ecc) e ogni materiale cartaceo o elettronico inerente a tale attività. Ogni inserimento e dimissione delle utenti nelle strutture dovranno essere comunicate al responsabile del Comune entro 48 ore.

Il domicilio dell'Associazione è presso la sede legale della medesima e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con la stessa.

In caso di negligenze o inadempienze procedurali o di comunicazioni previste in questa convenzione il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Associazione a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni.

Art. 8

Durata, rinnovabilità e recesso

La presente convenzione ha la durata di dieci mesi a far data dal 01/3/2010 al 31/12/2010.

Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con apposito atto del Comune previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

L'inosservanza da parte dell'Associazione anche di una sola delle condizioni di cui alla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione "ipso facto e de jure" del contratto stesso a norma dell'art.1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procederà comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un contro termine per il chiarimento.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto nell'articolo 806 del Codice di Procedura Civile.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della legge. 383/200.

La presente convenzione consta di 9 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Associazione

.....

per il Comune

.....